



## LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 08 01 1990 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17 1 1990 N. 2

*Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento.*

### CAPO I CRITERI GENERALI

#### ARTICOLO 1

Campo di applicazione

1. La presente legge in attuazione dei principi generali contenuti negli articoli 1 e 6 del dpr 10 settembre 1982 n. 915 disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti.

#### ARTICOLO 2

Azioni regionali

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione: a) realizza il catasto regionale dei rifiuti al fine di raccogliere in un sistema unitario tutti i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti; b) istituisce e realizza l'Osservatorio regionale dei rifiuti; c) approva il piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 6 lettera d) del dPR 10 settembre 1982 n. 915 e concorre alla sua attuazione attraverso la concessione di contributi; d) promuovere le attività rivolte a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti la minore produzione degli stessi la riutilizzazione di materie da essi estratte e la produzione di energia; e) promuove in collaborazione con le Province il consorzio degli Enti locali per l'organizzazione della raccolta differenziata del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani al fine del conseguimento di elevati livelli di efficienza ed economicità del servizio; f) promuove e/ o realizza attività di informazione divulgazione ed educazione al fine di perseguire gli obiettivi della minore produzione di rifiuti della produzione di rifiuti meno inquinanti della raccolta differenziata del riutilizzo delle materie da essi estratte e del corretto smaltimento.

## CAPO II

### ATTIVITA' INERENTI ALLA PIANIFICAZIONE REGIONALE

#### ARTICOLO 3

##### Catasto regionale dei rifiuti

1. La Regione realizza il catasto regionale dei rifiuti e delle materie prime secondarie. 2. Esso raccoglie codifica ed organizza in forma unitaria la gestione dei dati relativi ai rifiuti ai soggetti autorizzati a svolgere attivita' di smaltimento agli impianti di smaltimento ed alle materie prime secondarie. 3. Il catasto e' realizzato secondo le modalita' che saranno definite dalla Giunta regionale fatta salva comunque l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988 n. 475. 4. Chiunque produca rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi nonche' i titolari di impianti di smaltimento di tutti i tipi di rifiuti devono comunicare alla Regione e alla Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno le qualita' e le quantita' dei rifiuti prodotti o smaltiti compilando integralmente la relativa scheda di cui all' allegato << A >> della presente legge. 5. Non sono soggetti a tale obbligo i produttori di rifiuti speciali che vengono conferiti secondo le modalita' di cui all' articolo 16 al servizio pubblico ed i produttori dei rifiuti speciali di cui all' articolo 10 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441. 6. Le Province nell' espletamento delle loro funzioni di controllo verificano l'attendibilita' delle comunicazioni trasmesse sulla base dei registri di carico e scarico di cui agli articoli 19 del DPR 10 settembre 1982 n. 915 e 3 del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988 n. 475.

#### ARTICOLO 4

##### Osservatorio regionale dei rifiuti

1. La Regione anche al fine di disporre di strumenti atti a verificare la compatibilita' tra le attivita' produttive di beni e servizi e la tutela del suolo dagli inquinamenti promuove del suo muove e realizza iniziative di osservazione e di analisi sulla produzione e smaltimento dei rifiuti nonche' sul recupero di materie prime secondarie. 2. A tal fine e' istituito l' Osservatorio regionale dei rifiuti la cui attivita' costituisce supporto degli atti di programmazione regionale in materia di smaltimento di rifiuti e di recupero di materie prime secondarie. 3. L' Osservatorio e' una struttura organizzativa della Regione nell' ambito del Servizio tutela dell' ambiente dagli inquinamenti da disciplinarsi ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 44. 4. L' attivita' dell' Osservatorio si svolge anche in collaborazione con gli organismi dello Stato con gli Enti locali con l' Universita' con le associazioni degli imprenditori interessati dall' attivita' stessa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori con le associazioni ecologiche e con gli Enti e Istituti scientifici che si occupano delle problematiche relative alla produzione e/ o allo smaltimento dei rifiuti. A tal fine la Giunta regionale ove occorra puo' stipulare apposite convenzioni. 5. L' Osservatorio ha i seguenti compiti: a) svolgere elaborazioni ed analisi dei dati raccolti dal catasto di cui all' articolo 3 finalizzate alla programmazione regionale e nazionale di settore; b) acquisire ed organizzare la documentazione scientifica; c) svolgere attivita' di studio e di ricerca: 1) sulle tecnologie produttive piu' idonee per ridurre la produzione dei rifiuti per indurre la pericolosita' e per favorirne il riutilizzo; 2) sulle modalita' con le quali deve essere effettuato il riutilizzo dei rifiuti affinche' tale attivita' si svolga nel rispetto dell' ambiente e della salute pubblica; d) elaborare una relazione annuale sull' andamento della produzione dei rifiuti nella Regione sulle relative tendenze qualitative e quantitative sullo stato delle attivita' di smaltimento degli stessi nonche' sulle attivita' di recupero delle materie prime e secondarie; e) curare la pubblicazione delle risultanze delle sue attivita'; 6. La Giunta regionale sentito il Comitato tecnico per l' ambiente di cui all' articolo 5 secondo comma legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 modificata dalla legge regionale 12 marzo 1985 n. 11 presenta al Consiglio la relazione di cui al quinto comma lettera d) entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 1990. 7. Chiunque puo' accedere alle informazioni di cui dispone l' Osservatorio a norma dell' articolo 14 della legge 8 luglio 1986 n. 349

saranno le modalita' stabilite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

## ARTICOLO 5

Contenuto del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti

1. Il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all' articolo 6 lettera a) del dPR 10 settembre 1982 n. 915 contiene: a) la individuazione delle quantita' e dei tipi dei rifiuti urbani speciali tossici e nocivi prodotti sul territorio regionale; b) il rilevamento degli impianti di smaltimento esistenti della loro potenzialita' e del tipo dei rifiuti smaltibili; c) le valutazioni in ordine alla scelta della tipologia degli impianti e delle modalita' di smaltimento dei rifiuti; d) gli interventi finalizzati alla riduzione e semplificazione dei flussi dei rifiuti da inviare agli impianti di smaltimento con particolare riferimento alle soluzioni che favoriscono la raccolta differenziata; e) la determinazione degli ambiti di smaltimento dei rifiuti urbani in relazione alla quantita' dei rifiuti all' economicita' dei trasporti ed alle soluzioni tecniche individuate per lo smaltimento; f) l' individuazione dei siti per la realizzazione degli impianti di trattamento e/ o smaltimento finale dei rifiuti urbani in relazione agli ambiti di utenza alla tipologia degli impianti alle conseguenze dell' ambiente; g) l' indicazione degli impianti esistenti per il trattamento e/ o smaltimento finale dei rifiuti urbani che assolvono funzione di impianti destinati al servizio degli ambiti di utenza; h) i criteri e le modalita' per lo smaltimento finale dei rifiuti speciali inerti di cui al paragrafo 4 punto 4.2.3.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del dPR 10 settembre 1982 n. 915; i) la determinazione dei bacini di produzione dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi in relazione alle quan - icita' tita' e tipologie prodotte all' economicita' dei trasporti ed alle soluzioni tecniche di smaltimento; l) la definizione di un sistema integrato di trasferimento trattamento e smaltimento finale dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi; m) l' individuazione delle zone per la realizzazione degli impianti di trattamento di rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi e/ o di smaltimento finale dei rifiuti stessi in relazione alla distribuzione territoriale della prevedibile utenza alla tipologia degli impianti ed alle conseguenze generali sull' ambiente nonche' l' eventuale indicazione di massima del sito da localizzarsi definitivamente all' interno di tali zone a norma dell' articolo 10; n) i criteri per il dimensionamento degli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi; o) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta recupero di parti e rottamazione dei veicoli a motore rimorchi e simili che siano destinati alla demolizione; p) l' indicazione dei Comuni ove realizzare i centri di trasferimento dei rifiuti urbani al servizio degli impianti del bacino di utenza; q) le valutazioni dei costi relativi alla attuazione del piano ed i criteri di priorita' per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; r) l' indicazione dei soggetti che devono presentare i progetti per la realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani. 2. I rifiuti speciali di cui alle lettere a) i) l) ed m) del primo comma non comprendono i rifiuti speciali inerti considerati alla lettera h). 3. La disciplina dei centri di rottamazione e' individuata nell' articolo 21.

## ARTICOLO 6

Impianti non previsti nel piano

1. Non sono oggetto di pianificazione: a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applichino tecnologie innovative nel campo dello smaltimento dei rifiuti il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica; b) gli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi di cui sia titolare il produttore dei rifiuti stessi; c) gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi di cui sia titolare il produttore dei rifiuti stessi; d) i piccoli impianti di trattamento dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi di cui all' allegato B; e) gli impianti di stoccaggio provvisorio e/ o trattamento di rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi allorché gli impianti stessi siano utilizzati direttamente da chi impiega tali rifiuti nel proprio ciclo

produttivo. 2. Non sono indicati nel piano che ne fornisce solo criteri generali di localizzazione: a) gli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi; b) le discariche per rifiuti speciali inerti individuate al paragrafo 4 punto 4.2.3.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del DPR 10 settembre 1982 n. 915; c) gli impianti per lo stoccaggio provvisorio e per lo svolgimento di operazioni su rifiuti destinati al riutilizzo costituiti da rottami metallici carta vetro stracci e plastiche. 3. Gli impianti elencati al primo e secondo comma con esclusione di quelli disciplinati agli articoli 17 e 18 vanno comunque approvati ed autorizzati con le procedure previste dalla presente legge.

## ARTICOLO 7

### Procedimento di formazione del piano

1. La Giunta regionale adotta lo schema di piano di cui all' articolo 5 e lo trasmette agli enti interessati pubblicandone avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. I Comuni i Consorzi di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti e le Comunita' Montane entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell' avviso trasmettono il proprio parere alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente. 3. Le Province tenendo conto delle risultanze delle conferenze di cui al quarto comma formulano entro il termine perentorio fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al primo comma motivate proposte in ordine al contenuto dello schema di piano relativo al rispettivo territorio. 4. Nei trenta giorni successivi al termine assegnato nel secondo comma ai Comuni ai Consorzi di Comuni ed alle Comunita' Montane per l' espressione del loro parere i Presidenti delle Province provvedono a convocare ed a presiedere conferenze provinciali alle quali partecipano i Sindaci i Presidenti dei Consorzi di Comuni ed i Presidenti delle Comunita' Montane. Alle Conferenze partecipa altresì il rappresentante della Giunta regionale. 5. Tali Conferenze confrontano i pareri espressi dagli enti di cui al quarto comma e collaborano alla formulazione delle proposte affidate alla Provincia al fine di assicurarne la coerenza e la completezza. 6. Scaduto il termine fissato con la deliberazione di cui al primo comma la Giunta regionale valutate le proposte delle Province e sentito il parere del Comitato tecnico per l' ambiente di cui all' articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 e successive integrazioni e modificazioni propone il piano al Consiglio regionale per l' approvazione. 7. Qualora le Province non trasmettano le proprie proposte nel termine fissato dalla Giunta regionale questa procede sulla base della valutazione dei pareri degli Enti di cui al secondo comma nonché delle risultanze della Conferenza provinciale di cui al quarto comma provvedendo se del caso a convocarla.

## ARTICOLO 8

### Indicazioni di massima dei siti

1. I siti di cui all' articolo 5 primo comma lettera f) sono da considerarsi indicazioni di massima da localizzarsi definitivamente a norma dell' articolo 10 nell' ambito delle zone che devono essere individuate nel piano di cui all' articolo 5.

## ARTICOLO 9

### Efficacia e durata del piano Varianti al piano

1. Le previsioni del piano sono vincolanti agli effetti della localizzazione dei siti dell' approvazione dei progetti e del rilascio delle autorizzazioni in materia di smaltimento dei rifiuti. 2. Prima della localizzazione del sito e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di comunicazione al Comune dell' adozione dello schema di piano nelle zone di cui agli articoli 5 primo comma lettera m) e 8

sono consentiti esclusivamente gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività insediate ed il loro adeguamento igienico - ambientale e limitatamente agli usi abitativi tecnologico in modo da non pregiudicare o rendere più onerosa la realizzazione dell' impianto di smaltimento previsto. 3. Il piano entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed ha durata di dieci anni. La procedura per l' approvazione dei piani successivi al primo deve essere iniziata almeno un anno prima della scadenza. 4. Il piano può essere sottoposto a revisione generale trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore. 5. Ogni modificazione parziale può essere approvata in ogni tempo. 6. La Giunta regionale presenta entro il 30 settembre di ogni anno una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano. 7. Le revisioni generali e le modificazioni parziali del piano seguono la procedura prevista dall' articolo 7.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Localizzazione dei siti**

1. La localizzazione del sito all' interno della relativa zona individuata a norma degli articoli 5 primo comma lettera m) e 8 è effettuata dalla Giunta regionale anche contestualmente all' approvazione del progetto dell' impianto. 2. La localizzazione del sito comporta la decadenza delle limitazioni di cui all' articolo 9 secondo comma e costituisce ove occorra variante agli strumenti urbanistici.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Localizzazione dei siti per l' installazione degli impianti di cui all' articolo 6**

1. La localizzazione dei siti per l' installazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli di cui all' articolo 5 lettere f) ed m) deve essere conforme e/ o compatibile con le previsioni del piano. 2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma è effettuata dalla Giunta regionale anche contestualmente all' approvazione dei progetti degli impianti e costituisce ove occorra variante agli strumenti urbanistici.

### ***CAPO III***

#### ***NORME INTEGRATIVE SU ALCUNE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO***

#### **ARTICOLO 12**

##### **Rifiuti urbani**

1. Il conferimento la raccolta lo spazzamento ed il trasporto dei rifiuti urbani non sono soggetti ad autorizzazione se effettuati da Comuni Aziende municipalizzate Consorzi di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti o Comunità Montane.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Raccolta differenziata dei rifiuti urbani**

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani esclusi i rifiuti pericolosi è disciplinata con regolamento approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

## ARTICOLO 14

### Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi sono soggetti alla disciplina dei rifiuti urbani in relazione alle fasi di conferimento raccolta spazzamento e trasporto allo stoccaggio provvisorio di cui al secondo comma. 2. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi e' soggetto alla disciplina dei rifiuti urbani e non necessita di specifica autorizzazione quando rispetti le seguenti condizioni: a) sia effettuato da Comuni Consorzi di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti Comunita' Montane Aziende municipalizzate ovvedo da loro concessionari all' interno di impianti destinati ai servizi di nettezza urbana all' uopo gia' autorizzati; b) sia esclusivamente limitato ai rifiuti raccolti nei Comuni nei Consorzi di Comuni nei Comuni concedenti; c) sia realizzato per classi omogenee di rifiuti in contenitori idonei ad evitare la fuoriuscita di percolati in area appositamente deliberata al coperto e con modalita' tali da evitare ogni rischio per l' ambiente; d) non superi la quantita' di dieci tonnellate; e) provveda con periodicit  almeno semestrale alla rimozione totale dei rifiuti ammassati e al loro conferimento ad impianti autorizzati alle successive fasi di smaltimento. 3. Il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al secondo comma integra la fattispecie di attivita' di stoccaggio provvisorio che deve essere autorizzata ai sensi dell' articolo 16 del DPR 10 settembre 1982 n. 915. 4. Dell' attivita' di stoccaggio provvisorio di cui al secondo comma deve comunque essere data preventiva comunicazione alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente. 5. Le fasi di trasporto a recapito diverso da quello di cui al primo comma di stoccaggio provvisorio diverso da quello di cui al secondo comma di trattamento e smaltimento finale sono sottoposte alla disciplina dei rifiuti speciali tossici e nocivi. 6. Specifiche modalita' di attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi possono essere rese obbligatorie con deliberazione della Giunta regionale.

## ARTICOLO 15

### Acque reflue liquami e fanghi

1. Le attivita' di depurazione di acque reflue e liquami svolte dal produttore nel luogo di produzione degli stessi non sono soggette alla disciplina della presente legge. 2. Non ne sono altresì soggette le attivita' di raccolta trasporto stoccaggio e depurazione svolte da Comuni Consorzi di Comuni Aziende municipalizzate o Comunita' Montane. 3. Le altre attivita' di smaltimento di acque reflue liquami e fanghi non disciplinate dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni devono invece essere autorizzate ai sensi della presente legge. L' articolo 20 della legge regionale 1o settembre 1982 n. 38 e' abrogato.

## ARTICOLO 16

### Assimilabilita' dei rifiuti speciali agli urbani

1. Le tipologie di rifiuti speciali assimilabili agli urbani sono contenute nell' allegato << C >> alla presente legge. 2. I Comuni i Consorzi di Comuni per lo smaltimento di rifiuti le Aziende municipalizzate o le Comunita' Montane dichiarano la quantita' pro capite dei rifiuti speciali di cui al primo comma da considerarsi assimilata ai rifiuti urbani in relazione alla possibilita' di smaltimento. Lo smaltimento di tale quantita' e' a carico del servizio pubblico e si applicano le disposizioni fiscali per lo smaltimento dei rifiuti urbani. 3. I produttori di rifiuti speciali assimilabili per tipologia agli urbani ma non assimilati ai sensi del secondo comma possono conferire tali rifiuti al servizio pubblico previa stipulazione di apposita convenzione e dietro pagamento del servizio.

## ARTICOLO 17

### Utilizzo di rifiuti speciali non tossici e non nocivi

1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività di trasporto stoccaggio provvisorio ed eventuale trattamento di rifiuti speciali non tossici e non nocivi prodotti da terzi allorché tali attività vengano effettuate direttamente da chi impiega tali rifiuti nel proprio ciclo produttivo. 2. L'esercizio di tali attività deve essere comunicato alla Provincia dove ha sede il ciclo produttivo prima del suo inizio ovvero se trattasi di attività già in esercizio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La comunicazione deve previsionsare la composizione i quantitativi annue stoccati ed i tempi di impiego dei rifiuti e deve essere corredata da certificazione analitica. 3. In tali ipotesi è obbligatoria la tenuta dei registri di carico e scarico di cui all' articolo 27.

## ARTICOLO 18

### Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali tossici e nocivi

1. Si considera autorizzato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali tossici e nocivi presso il produttore degli stessi purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) che i rifiuti se allo stato liquido o fangoso pompabile non superino per ciascuna unità o centro di produzione il quantitativo annuo complessivo di 10 mc e il quantitativo presente in detenzione di 5 mc; b) che i rifiuti se allo stato solido o fangoso palabile non superino per ciascuna unità o centro di produzione il quantitativo annuo complessivo di 50 mc ed il quantitativo presente in detenzione di 10 mc; c) che i rifiuti custoditi in un sito al coperto all' uopo destinato secondo le disposizioni generali di cui al paragrafo 4 punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del dPR 10 settembre 1982 n. 915; d) che i rifiuti vengano asportati almeno ogni sei mesi ovvero nel caso che il loro quantitativo annuo non superi i 2 mc almeno una volta all' anno. 2. Il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al primo comma integra la fattispecie di attività di stoccaggio provvisorio che deve essere autorizzata ai sensi dell' articolo 16 del dPR 10 settembre 1982 n° 915. 3. Il produttore dei rifiuti deve presentare preventivamente alla Provincia territorialmente competente ai fini dell' esercizio dell' attività di cui all' articolo 7 del dPR 10 settembre 1982 n. 915 una relazione sui tipi e quantitativi dei rifiuti ed effettuare la comunicazione prevista dall' articolo 3 quarto comma. 4. Il produttore dei rifiuti deve comunque tenere il registro di carico e scarico di cui all' articolo 19 del dPR 10 settembre 1982 n. 915 ai sensi del' articolo 3 quinto comma del decreto legge 9 settembre 1988 n° 397 convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988 n. 475. 5. Il presente articolo non si applica ai rifiuti che contengono policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani.

## ARTICOLO 19

### Rifiuti speciali inerti

1. Chiunque intenda realizzare una discarica per rifiuti speciali inerti di cui al paragrafo 4 punto 4.2.3.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del dPR 10 settembre 1982 n. 915 deve inoltrare la relativa istanza al Comune territorialmente interessato. 2. Il Comune trasmette alla Regione l' istanza correlandola del proprio parere circa la compatibilità della discarica con le esigenze ambientali e territoriali e l' idoneità del sito. 3. L' approvazione e l' autorizzazione seguono le procedure di cui al Capo IV. 4. Chi intenda realizzare un'opera comportante la produzione di quantità di rifiuti speciali inerti superiore a 50.000 mc deve preventivamente ottenere l' autorizzazione regionale per la loro sistemazione a stoccaggio definitivo ovvero fornire prova della loro destinazione finale; in mancanza non può essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo

urbanistico edilizio. 5. Ai fini della presente legge non e' soggetto ad autorizzazione lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti finalizzato alla realizzazione di un' opera quando per l' esecuzione della stessa sia gia' stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico edilizio. 6. Non e' soggetto ad autorizzazione il versamento sul lido del mare o sulle spiagge finalizzato al ripristino dall' azione erosiva delle acque di rifiuti speciali inerti le cui caratteristiche saranno individuate nel regolamento di cui all' articolo 42.

## ARTICOLO 20

### Materiali di cava

1. Ai sensi dell' articolo 2 ultimo comma lettera b) del dPR 10 settembre 1982 n. 915 la disciplina relativa ai rifiuti non si applica ai residui dell' attivita' di mera estrazione dei materiali di cava. 2. Sono invece rifiuti agli effetti della presente legge i rifiuti derivanti dalle attivita' di cava quali frantumazione taglio e lavaggio nonche' i rifiuti provenienti dalle lavorazioni successive. 3. I rifiuti di cui al secondo comma sia allo stato solido che fangoso palabile purché nelle lavorazioni che li originano non vengano utilizzate sostanze comprese nell' allegato << D >> alla presente legge sono assimilabili agli inerti e possono essere smaltiti in discariche autorizzate ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 ovvero nei modi previsti dalla presente legge per i rifiuti inerti.

## ARTICOLO 21

### Centri di raccolta di veicoli a motore rimorchi e simili

1. I Comuni i Consorzi di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti e le Comunita' Montane entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti trasmettono alla Regione: a) l' elenco delle aziende che svolgono sul loro territorio le attivita' previste all' articolo 15 primo comma del dPR 10 settembre 1982 n. 915 con l' ubicazione e l' estensione delle aree occupate e con gli estremi della licenza eventualmente concessa ai sensi del quarto comma; b) le proposte in ordine alla riorganizzazione territoriale delle attivita' di cui alla lettera a) anche sulla base di accordi intercomunali con l' individuazione dei siti relativi e della loro estensione tenendo conto delle effettive esigenze di demolizione recupero di parti e rottamazione dei veicoli a motore rimorchi e simili valutate anche sulla base dei dati sui veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico nel quinquennio 1984-1988 nonche' dell' esigenza di allontanare possibilmente tali attivita' dalle zone abitate e di assicurare la migliore tutela dell' ambiente. 2. Entro i successivi tre mesi la Regione elabora le proposte formulate dai Comuni dai Consorzi di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti e dalle Comunita' Montane in base ai criteri del piano regionale e provvede alla definitiva individuazione dei siti da adibire a centri di raccolta integrando il piano secondo la procedura di cui all' articolo 7. 3. Entro due anni dall' individuazione dei siti di cui al secondo comma tutti i centri di raccolta devono essere ubicati nelle aree suddette. 4. Le attivita' di raccolta per la denominazione eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore rimorchi e simili si intendono autorizzate provvisoriamente dalla Regione nelle sedi attuali sino a quando saranno approvati gli impianti nelle nuove sedi e comunque non oltre la scadenza di cui al terzo comma fermo restando quanto previsto dall' articolo 15 del dPR 10 settembre 1982 n. 915 in relazione alla licenza comunale da rilasciarsi anche prima della definitiva individuazione dei siti di cui al secondo comma. 5. I titolari degli impianti esistenti devono trasmettere alla Regione entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge una relazione illustrante l' attivita' svolta le caratteristiche degli impianti utilizzati e le cautele adottate per la tutela dell' ambiente dagli inquinamenti. 6. Sulla base di tali relazioni ovvero degli accertamenti svolti dalle Province nell' espletamento delle funzioni di controllo la Giunta regionale puo' imporre all' attivita' particolari prescrizioni o nei casi piu' gravi sospendere o vietare l' attivita' stessa.

## **CAPO IV**

### **REGIME AUTORIZZATORIO**

#### **ARTICOLO 22**

##### **Approvazione degli impianti**

1. I progetti di impianti di smaltimento di rifiuti nuovi oppure esistenti ma non autorizzati nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti di smaltimento di rifiuti autorizzati sono approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all' articolo 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 1987 n. 441. 2. Le approvazioni di cui al primo comma sono effettuate previo accertamento della compatibilità dell' intervento ai diversi interessi pubblici coinvolti e producono gli effetti di cui all' articolo 3 bis secondo comma del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987 n. 441 e sostituiscono anche il parere delle Comunità Montane di cui all' articolo 39 secondo comma della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22. 3. Per la realizzazione dei progetti di cui al primo comma non si applicano i divieti di cui all' articolo 9 ultimo comma della legge 1 marzo 1975 n. 47 e di cui all' articolo 57 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22. 4. La domanda corredata della documentazione progettuale deve essere inviata oltre che alla Regione anche alla Provincia ed al Comune ove sarà ubicato l' impianto.

#### **ARTICOLO 23**

##### **Conferenza**

1. È istituita la Conferenza di cui all' articolo 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441. 2. La Conferenza è presieduta dall' Assessore incaricato del Servizio Tutela dell' Ambiente. 3. Oltre al Presidente compongono la Conferenza: a) le Sezioni del Comitato tecnico per l' ambiente ritenute competenti dal Presidente della Conferenza in relazione alle caratteristiche dei progetti da esaminare; b) i dirigenti dei seguenti Servizi regionali che in caso di assenza o impedimento possono farsi rappresentare da un dipendente dello stesso Servizio con qualifica non inferiore all' VIII: - Tutela dell' Ambiente; - Beni Ambientali; - Pianificazione Territoriale; - Strumenti Urbanistici; - Affari Generali e Vigilanza in Materia Urbanistica; - Igiene; - Difesa del suolo; - Genio Civile competente per territorio; c) il Sindaco del Comune in cui è localizzato l' impianto o un suo delegato; d) il Presidente della Provincia in cui è localizzato l' impianto o un suo delegato; e) il Presidente della Comunità Montana ove esista in cui è localizzato l' impianto o un suo delegato; f) il Presidente del Consorzio di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti ove esista nel cui territorio è localizzato l' impianto o un suo delegato; g) un rappresentante indicato dalle associazioni individuate dal Ministro dell' Ambiente ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349. 4. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dalla Segreteria del Comitato tecnico per l' ambiente. 5. Il Presidente convoca la Conferenza indicando l' ordine del giorno dei lavori. 6. Per il funzionamento della Conferenza valgono in quanto applicabili le norme generali che regolano l' attività del Comitato tecnico per l' ambiente comprese le norme di cui all' articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1988 n. 43 relative alla corresponsione di compensi per la partecipazione a riunioni e sopralluoghi nonché per lo svolgimento delle altre incombenze. 7. Sono fatte salve le istruttorie svolte dalla Conferenza costituita in prima applicazione con deliberazione della Giunta regionale n. 6057 del 27 novembre 1987.

#### **ARTICOLO 24**

##### **Controlli**

1. La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di controllo dei lavori relativi alla

realizzazione dei progetti degli impianti approvati dalla Regione al fine di verificare la loro corretta esecuzione e la loro rispondenza al progetto riferendone tempestivamente alla Regione. 2. Con la deliberazione di approvazione del progetto possono venire impartite specifiche indicazioni per lo svolgimento dei controlli di cui al primo comma. 3. I soggetti interessati sono tenuti all' esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento dei controlli.

#### ARTICOLO 25

##### Autorizzazione allo smaltimento

1. La Giunta regionale esercita le funzioni autorizzative di cui all' articolo 6 lettera d) del DPR 10 settembre 1982 n. 915. 2. L' autorizzazione puo' essere trasferita solo con deliberazione della Giunta regionale. 3. Le deliberazioni di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi sono pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### ARTICOLO 26

##### Garanzie finanziarie

1. Il rilascio delle autorizzazioni e' subordinato alla prestazione di garanzia finanziaria da parte del soggetto richiedente a favore della Regione per la copertura di eventuali spese di bonifica ripristino e risarcimento danni. 2. I criteri e le modalita' di prestazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie sono determinati con il regolamento di cui all' articolo 42. 3. Fino all' entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma le garanzie finanziarie sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio delle autorizzazioni.

#### ARTICOLO 27

##### Registri di carico e scarico dei rifiuti

1. La tenuta del registro di carico e scarico previsto dalle vigenti norme statali e' obbligatoria per i produttori di rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi per tutti i soggetti titolari di impianti di smaltimento nonche' per i soggetti di cui agli articoli 17 e 18. 2. Non sono soggetti a tale obbligo: a) i produttori dei rifiuti di cui all' articolo 2 quarto comma n. 3) del DPR 10 settembre 1982 n. 915; b) i produttori dei rifiuti che vengono conferiti secondo le modalita' di cui all' articolo 16 al servizio pubblico; c) i produttori dei rifiuti di cui all' articolo 10 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441. 3. Le caratteristiche dei registri e le modalita' per la tenuta degli stessi sono stabilite nel regolamento di cui all' articolo 42.

#### ARTICOLO 28

##### Definizione di produttore di rifiuti speciali

1. Si intende produttore di rifiuti speciali il soggetto dalla cui attivita' imprenditoriale professionale o di servizio pubblico originano i rifiuti stessi.

## ARTICOLO 29

Responsabile tecnico delle attività di smaltimento

1. Un responsabile tecnico deve essere preposto ai seguenti impianti di smaltimento: a) impianti tecnologici; b) stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi ad eccezione di quelli previsti dall' articolo 18; c) discariche. 2. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Regione ed alla Provincia in cui è ubicato l' impianto prima dell' attivazione dello stesso. 3. Il responsabile tecnico con provata esperienza nel settore sovrintende al corretto funzionamento delle operazioni di smaltimento e rappresenta il titolare dell' autorizzazione regionale. 4. Le funzioni specifiche del responsabile tecnico ed i relativi requisiti anche con riguardo alle diverse tipologie degli impianti sono disciplinati dal regolamento di cui all' articolo 42.

## ARTICOLO 30

Modificazione diffida sospensione e revoca dell' autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione può sempre essere modificato per il sopraggiungere di nuove normative tecniche per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo oppure per aggiornare le garanzie finanziarie. Ove venga rilevata l' inosservanza delle prescrizioni contenute nell' autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di smaltimento dei rifiuti la Regione può procedere: a) alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla sospensione dell' attività autorizzata per un tempo determinato; c) alla revoca dell' autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l' ambiente. 3. Alla diffida provvede il Presidente della Giunta regionale con atto motivato. 4. Alla sospensione ed alla revoca provvede la Giunta regionale.

## CAPO V

### **DELEGA DI FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE**

## ARTICOLO 31

Delega alle Province

1. Alle Province sono delegate le funzioni amministrative relative al controllo sullo smaltimento dei rifiuti di cui al DPR 24 maggio 1988 n. 216. 2. Alle Province sono delegate altresì le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 28 del DPR 10 settembre 1982 n. 915 e dall' articolo 44 della presente legge. 3. Ai fini dell' applicazione della sanzione relativa all' obbligo di trasmissione della relazione di cui all' articolo 11 secondo comma del DPR 10 settembre 1982 n. 915 la Regione invia entro il 31 marzo di ogni anno l' elenco dei soggetti inadempienti alla Provincia competente. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. 5. L' esercizio delle funzioni delegate ha decorrenza immediata. Rimane ferma la competenza regionale per la definizione dei procedimenti in corso al momento dell' entrata in vigore della presente legge.

## ARTICOLO 32

Disposizioni relative alle deleghe

1. I provvedimenti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate sono imputati all' ente delegato. 2. L'

ente destinatario della delega e' tenuto a: a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull' andamento delle funzioni delegate; b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate. 3. In caso di ritardo o di omissione nell' emanazione di singoli atti necessari per l' esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale previo invio a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate si sostituisce all' ente nell' emissione del singolo atto. 4. In caso di persistente inattivita' o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove ai sensi dell' articolo 64 dello Statuto la revoca della delega. 5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati ed utilizzati dalle Province per finanziare le spese di esercizio delle funzioni delegate.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ARTICOLO 33**

Procedure per l' approvazione del primo piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti

1. In sede di prima applicazione della presente legge lo schema di piano di cui all' articolo 5 e' adottato dalla Giunta regionale e viene trasmesso alla Province ai Comuni ai Consorzi di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti ed alle Comunita' Montane affinche' formulino le loro osservazioni e proposte entro settantacinque giorni dal ricevimento dello schema di piano. 2. Entro lo stesso termine sono convocate le Conferenze provinciali di cui all' articolo 7 con le modalita' ivi previste per il coordinamento delle osservazioni e delle proposte formulate degli enti di cui al primo comma. 3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma la Giunta regionale trasmette il piano al Consiglio regionale per l' approvazione previa valutazione delle osservazioni espresse e sentito il Comitato tecnico per l' ambiente. 4. Sono fatti salvi gli atti di procedura in conformita' ai commi precedenti adottati dalla Giunta regionale anteriormente all' entrata in vigore della presente legge. 5. Con riferimento agli atti di cui al quarto comma le limitazioni previste dall' articolo 9 secondo comma operano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **ARTICOLO 34**

Efficacia dello schema di piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti

1. Fino all' entrata in vigore del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti la Giunta regionale puo0 per motivi di urgenza approvare progetti relativi ad impianti nuovi ovvero esistenti individuando contestualmente i relativi siti purché tali impianti siano previsti nello schema di piano di cui all' articolo 33 ovvero per gli impianti di cui all' articolo 6 secondo comma siano compatibili con i criteri di localizzazione contenuti nello schema stesso.

### **ARTICOLO 35**

Impianti autorizzati al momento dell' entrata in vigore del piano

1. Le autorizzazioni allo smaltimento in impianti non compresi o non compatibili con il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti possono essere rinnovate ma decadono comunque nel termine di tre anni dall' entrata in vigore del piano stesso.

### **ARTICOLO 36**

Approvazioni ed autorizzazioni allo smaltimento

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 42 le approvazioni dei progetti di

impianti di smaltimento di rifiuti di cui all' articolo 22 primo comma e le autorizzazioni alle attivita' di smaltimento di cui all' articolo 6 lettera d) del dPR 10 settembre 1982 n. 915 sono rilasciate solamente se compatibili con le esigenze ambientali territoriali ed igienico - sanitarie discendenti dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 37

##### Autorizzazioni per raccolta e trasporto

1. Fino alla data di effettiva operativita' dell' albo di cui all' articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441 si applicano le seguenti disposizioni: a) fatto salvo quanto disposto all' articolo 12 chi intende svolgere l' attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti urbani speciali prodotti da terzi nonche' tossici e nocivi con inizio nel territorio ligure deve essere autorizzato dalla Regione Liguria; b) chi intende effettuare l' attivita' di trasporto dei rifiuti di cui alla lettera a) ad impianto di smaltimento situato nel territorio ligure deve essere autorizzato dalla Regione Liguria; c) le altre attivita' di trasporto ed in particolare il trasporto dei rifiuti che ha inizio e termine fuori dalla Liguria non sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione.

#### ARTICOLO 38

##### Responsabile tecnico delle attivita' di smaltimento

1. Fino all' entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 42 coloro che richiedono l' autorizzazione alla gestione di un impianto di smaltimento devono contestualmente comunicare alla Regione ed alla Provincia ove e' ubicato l' impianto il nominativo del responsabile tecnico dell' attivita' di smaltimento con l' indicazione della preparazione tecnica e dell' esperienza specifica dallo stesso acquisita nel settore.  
2. I titolari delle autorizzazioni alla gestione degli impianti di smaltimento in esercizio devono effettuare tale comunicazione entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 39

##### Contributi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. La Regione nei limiti del relativo stanziamento di bilancio concede ai Comuni ai Consorzi di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti e alle Comunita' Montane contributi in conto capitale per la realizzazione di opere e per l' acquisto di macchinari ed attrezzature relative: a) alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; b) allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi. 2. I contributi non possono superare il 30 per cento delle spese ammissibili. 3. La Giunta regionale concede i contributi in base ad apposite graduatorie formulate tenendo conto delle dimensioni del territorio interessato del numero degli abitanti serviti nonche' dell' efficacia e della efficienza degli impianti favorendo prioritariamente gli interventi predisposti dai Comuni associati in Consorzio. Con la stessa deliberazione la Giunta fissa le modalita' per l' erogazione dei finanziamenti relativi. 4. Lo stanziamento disponibile nel bilancio regionale e' destinato rispettivamente per il 50 per cento alla realizzazione degli interventi di cui al primo comma lettera a) e per il 50 per cento agli interventi di cui al primo comma lettera b). 5. Qualora le aliquote di cui al quarto comma non siano in tutto o in parte utilizzate per la destinazione ivi prevista gli importi corrispondenti sono impiegati per l' altra destinazione. 6. Fino all' entrata in vigore del regolamento previsto all' articolo 13 della presente legge i finanziamenti di cui al primo comma sono concessi esclusivamente per la realizzazione di opere e l' acquisto di macchinari ed attrezzature relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

## ARTICOLO 40

### Modalita' di presentazione delle domande

1. Le richieste dei contributi di cui all' articolo 39 sono presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno. Per l' anno 1989 le richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. 2. La richiesta deve essere corredata di una relazione tecnico - descrittiva dettagliata con allegati eventuali elaborati cartografici e disegni nonche' di una documentata giustificazione di spesa che illustri l' intervento oggetto della richiesta.

## ARTICOLO 41

### Contributi per impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei criteri di prioritarieta' di cui all' articolo 5 primo comma lettera q) e tenuto conto anche delle effettive condizioni di realizzabilita' degli impianti nonche' di sopravvenuti motivi di urgenza determina la graduatoria degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da realizzare totalmente o parzialmente con le risorse finanziarie disponibili nonche' per ciascun impianto l' ammontare del contributo e l' ente tenuto alla realizzazione dell' opera. In tale graduatoria sono compresi anche gli interventi necessari per la modificazione e/ o l' ampliamento di impianti esistenti. 2. La Giunta regionale sulla base della graduatoria di cui al primo comma concede i contributi ai soggetti tenuti alla realizzazione delle opere e fissa i termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori nonche' le modalita' per l' erogazione dei finanziamenti relativi. 3. In caso di inadempienza da parte degli enattuatori si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 secondo e quarto comma del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441. 4. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 39 e di cui al presente articolo non si applica la legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ARTICOLO 42

### Regolamento regionale

1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana un regolamento che comprende tra l' altro: a) le caratteristiche di rifiuti speciali inerti di cui all' articolo 19 sesto comma; b) i contenuti dei progetti di cui all' articolo 22 e delle relative domande per l' approvazione i procedimenti istruttori ed i requisiti degli atti di approvazione; c) le modalita' per il rilascio dell' autorizzazione di cui all' articolo 25; d) i criteri e le modalita' della prestazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie di cui all' articolo 26; e) le caratteristiche dei registri di carico e scarico di cui all' articolo 27 e le modalita' per la tenuta degli stessi; f) le funzioni specifiche ed i requisiti del responsabile tecnico di cui all' articolo 29;

## ARTICOLO 43

### Aggiornamento degli allegati

1. Gli allegati alla presente legge possono essere aggiornati o modificati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

## ARTICOLO 44

### Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 quarto comma; b) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 14 quarto comma; c) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 18 terzo comma; d) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 27; f) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 29 secondo comma; g) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 38 secondo comma; h) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l' inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 21 sesto comma e 30.

#### ARTICOLO 45

Abrogazione della legge regionale n. 48/ 1988

1. La legge regionale 7 settembre 1988 n. 48 << Approvazione dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani speciali nonche' tossici e nocivi. Ulteriori effetti in relazione alle leggi regionali 18 febbraio 1988 n. 7 e 16 aprile 1984 n. 22 >> e' abrogata.

#### ARTICOLO 46

Norma finanziaria

#### ARTICOLO 46 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989:

#### ARTICOLO 46 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989: a) per gli oneri di cui all' articolo 3 mediante riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti del capitolo 2120 << Fognature relativi impianti di depurazione e impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: contributi in conto capitale >> ed istituzione del capitolo 2189 << Spese per il catasto regionale dei rifiuti e delle materie prime secondarie >> con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termine di competenza e di cassa;

OMISSIS

2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati ai sensi dell' articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 44. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 8 gennaio 1990

#### ARTICOLO 46 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989:

OMISSIS

b) per gli oneri di cui all' articolo 39 mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9030 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> ed istituzione del capitolo 2190 << Contributi ai Comuni Consorzi e Comunita' Montane per gli interventi relativi all' organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi >> con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa;

OMISSIS

2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati ai sensi dell' articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 44. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 8 gennaio 1990

#### ARTICOLO 46 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989:

OMISSIS

c) per gli oneri di cui all' articolo 41:

OMISSIS

2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati ai sensi dell' articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 44. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 8 gennaio 1990

#### ARTICOLO 46 SUBARTICOLO 5

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989:

OMISSIS

c) per gli oneri di cui all' articolo 41: 1) riduzione di lire 2.065.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2120 << Fognature relativi impianti di depurazione e impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: contributi in conto capitale >> che muta la denominazione in << Fognature e relativi impianti di depurazione: contributi in conto capitale >>;

OMISSIS

2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati ai sensi dell' articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 44. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 8 gennaio 1990

#### ARTICOLO 46 SUBARTICOLO 6

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989:

OMISSIS

c) per gli oneri di cui all' articolo 41:

OMISSIS

2) istituzione del capitolo 2122 << Impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: contributi in conto capitale >> con lo stanziamento di lire 2.065.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati ai sensi dell' articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 44. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 8 gennaio 1990

#### ARTICOLO 46 SUBARTICOLO 7

2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati ai sensi dell' articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 44. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 8 gennaio 1990

ALLEGATO A (art. 3) TITOLO DEDOTTO FAC - SIMILE DELLE SCHEDE DEI DATI RELATIVI ALLO SMALTITORE E AL PRODUTTORE DI RIFIUTI TENUTO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL' ART. 3 4o COMMA

#### **ALLEGATO B (art. 6)**

##### ***Piccoli impianti di trattamento dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi***

#### ATTO ALLEGATO

Al fine di determinare la potenzialita' massima giornaliera degli impianti di trattamento per rifiuti speciali tossici e nocivi prodotti da terzi si individua la sostanza inquinante presente nel rifiuto con concentrazione limite di valore piu' basso facendo riferimento al paragrafo 1 tabelle 1.1. e 1.2. della deliberazione 27- 7- 1984 del Comitato Interministeriale di cui all' articolo 5 del dPR 10 settembre 1982 n. 915 e la si rapporta alla seguente tabella:

Concentrazione limite Potenzialita' massima mg/ Kg giornaliera mc/ gg 1 0 1 e 100 0.01 100 e 500 0.1 500 e 5000 0.5 5000 e 50000 1

Per quel che concerne gli impianti di trattamento di rifiuti speciali non tossici e non nocivi prodotti da terzi la potenzialita' massima giornaliera non potra' superare i 60 mc/ giorno

## **Allegato C (art. 16)**

### **Tipologie di rifiuti speciali assimilabili agli urbani**

#### **ATTO ALLEGATO**

- Imballaggi in genere (di carta cartone plastica legno metallo e simili) - Contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro plastica e metallo latte e lattine e simili) - Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta plastica cellophane cassette pallets - Accoppiati quali carta plastificata carta metallizzata carta adesiva carta catramata fogli di plastica metallizzati e simili - Frammenti e manufatti di vimini e sughero - Paglia e prodotti di paglia - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria trucioli e segatura - Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica stracci e juta - Feltri e tessuti non tessuti - Pelle e simil - pelle - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali - Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell' art. 2 del dPR n. 915/ 82 - Imbottiture isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quale lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili - Moquettes linoleum tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere - Materiali vari in pannelli (di legno gesso plastica e simili) - Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica fdi filo spugna di ferro e simili - Nastri abrasivi - Cavi e materiale elettrico in genere - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate - Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè scarti dell' industria molitoria e della pastificazione partite di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi caseina sanse esauste e simili - Scarti vegetali in genere (erbe fiori piante verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce baccelli pula scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) - Residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione di principi attivi - Residui grossolani derivanti dalla grigliatura degli effluenti provenienti da insediamenti civili e residui con caratteristiche analoghe - Fanghi non tossici e non nocivi derivanti dalla depurazione di effluenti provenienti da insediamenti civili e fanghi con caratteristiche analoghe - Rifiuti di origine alimentare provenienti dalle attività di ristorazione purché non allo stato liquido - Rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili agli urbani così come individuati da decreto del Ministero dell' Ambiente 25 maggio 1989.

## **Allegato D 2**

### **Sostanze di cui all' articolo 20 3o comma**

#### **ATTO ALLEGATO**

1) Arsenico e suoi composti; 2) Mercurio e suoi composti; 3) Cadmio e suoi composti; 4) Tallio e suoi composti; 5) Berillio e suoi composti; 6) Composti di cromo esavalente; 7) Piombo e suoi composti; 8) Antimonio e suoi composti; 9) Fenoli e loro composti; 10) Cianuri organici ed inorganici; 11) Isocianati; 12) Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco; 13) Solventi clorurati; 14) Solventi organici; 15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche; 16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione; 17) Composti farmaceutici; 18) Perossidi clorati perclorati e azoturi; 19) Eteri; 20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/ o sostanze nuove i cui effetti sull' ambiente non sono conosciuti; 21) Amianto (polveri e fibre); 22) Selenio e suoi composti; 23) Tellurio e suoi composti; 24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni); 25) Metalli carbonili; 26) Composti del rame solubili; 27) Sostanze acide e/ o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli; 28) policlorodifenili policlorotriifenili e loro miscele.

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1990

\_\_\_Num:0001

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:02

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1990